

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1984

Presidenza del Vice Presidente LIPARI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per i lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari» (807)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	6, 7, 8
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3, 5, 6 e <i>passim</i>
GALLO (DC)	3, 7, 8
GROSSI (PSI)	3
RICCI (PCI)	4, 5, 7
SALVATO (DC)	5

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per i lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari» (807)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per i lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 13 novembre, nella quale il senatore Di Lembo ha svolto un ampio intervento che il relatore ha considerato in qualche misura integrativo della sua esposizione iniziale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve essere ancora svolto il seguente ordine del giorno, presentato dai senatori Grossi, Ricci, Salvato, Battello, Tedesco Tatò e Martorelli:

«La 2^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a riferire entro la data del 31 dicembre 1985 le proprie proposte di edilizia penitenziaria, con particolare riferimento a:

esigenze e stima di massima per la manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti;

idoneità degli edifici stessi a consentire, dopo la ristrutturazione, l'attuazione piena del regime previsto dalla riforma penitenziaria con particolare riguardo alla dignità dell'alloggio, al trattamento separato per custodia cautelare, agli spazi per attività fisica all'aria aperta, ai laboratori, ai luoghi per attività sociali;

convenienza della ristrutturazione di vecchi edifici nel confronto con soluzioni alternative basate sulla prefabbricazione e standardizzazione dei progetti;

quadro per un programma pluriennale di edilizia penitenziaria;

stato dei rapporti con le Regioni e gli enti locali territoriali in particolare per quanto concerne le carceri mandamentali, gli interventi per misure alternative alla detenzione, le strutture per tossicodipendenti, i servizi sociali e sanitari;

proposte per il finanziamento delle opere e lo snellimento delle procedure mediante provvedimenti ordinari».

0/807/1/2

GROSSI, RICCI, SALVATO, BATTELLO, TEDESCO, MARTORELLI

GROSSI. Signor Presidente, l'ordine del giorno si illustra da sè.

GALLO. Signor Presidente, premesso che sono favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Grossi e da altri senatori, vorrei - se mi è consentito - proporre di anticipare al 30 giugno 1985 la data indicata nel documento.

GROSSI. Accettiamo la proposta di modifica avanzata dal senatore Gallo.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato con la modifica testè introdotta.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si dichiara favorevole all'ordine del giorno.

GROSSI. Prendo atto del parere del Governo, signor Presidente, comunque insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Grossi e da altri senatori, accolto dal Governo, che, dopo la modifica introdotta, risulta così formulato:

«La 2^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a riferire entro la data del 30 giugno 1985 le proprie proposte di edilizia penitenziaria, con particolare riferimento a:

esigenze e stima di massima per la manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti;

idoneità degli edifici stessi a consentire, dopo la ristrutturazione, l'attuazione piena del regime previsto dalla riforma penitenziaria con particolare riguardo alla dignità dell'alloggio, al trattamento separato per custodia cautelare, agli spazi per attività fisica all'aria aperta, ai laboratori, ai luoghi per attività sociali;

convenienza della ristrutturazione di vecchi edifici nel confronto con soluzioni alternative basate sulla prefabbricazione e standardizzazione dei progetti;

quadro per un programma pluriennale di edilizia penitenziaria;

stato dei rapporti con le Regioni e gli enti locali territoriali in particolare per quanto concerne le carceri mandamentali, gli interventi per misure alternative alla detenzione, le strutture per tossicodipendenti, i servizi sociali e sanitari;

proposte per il finanziamento delle opere e lo snellimento delle procedure mediante provvedimenti ordinari».

0/807/2/2

GROSSI, RICCI, SALVATO, BATTELLI, TEDESCO, MARTORELLI

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modifica con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con la legge 25 gennaio 1983, n. 14, è prorogato fino al 30 giugno 1988.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dei senatori Ricci, Battello e Salvato, e tende a sostituire le parole «30 giugno 1988» con le altre «30 giugno 1986».

Il secondo è del Governo ed è finalizzato ad aggiungere il seguente comma: «Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa, previsto per il funzionamento delegato, è elevato, in deroga alle vigenti disposizioni, a lire 50.000.000».

RICCI. Signor Presidente, la proposta di modifica da noi presentata in relazione alla quale abbiamo già avuto modo di discutere nelle precedenti sedute, si illustra da sè: chiediamo infatti che il termine di proroga di queste procedure di carattere eccezionale previsto nel disegno di legge sia ridotto al 30 giugno 1986. La ragione di questa nostra richiesta si collega anche strettamente all'ordine del giorno che abbiamo poc'anzi approvato.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento concernente la proroga di procedure eccezionali per certi tipi di lavori che devono essere effettuati nelle carceri, che non sono lavori di edilizia ma di ristrutturazione. Ora, la legge che fu varata a suo tempo su questa materia fu giustificata da ragioni di carattere eccezionale. Purtroppo, tale eccezionalità continua a durare anni, il che evidentemente è un controsenso ed è inaccettabile.

Per questa materia occorre una sistemazione organica per quanto riguarda i piani e gli strumenti legislativi. È necessario - e del resto lo stesso Governo lo ha riconosciuto e lo ha ben presente - apportare modifiche alle procedure affinché il concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dei lavori pubblici venga attuato in maniera più rapida.

Il Governo ha dichiarato di voler intervenire in maniera organica in questa materia, e ne abbiamo preso atto; tuttavia, riteniamo che non vada certamente in questa direzione una proroga di provvedimenti di carattere eccezionale, che non possono rimanere quindi in modo stabile nell'ordinamento, fino al 1988.

È per tale ragione che chiediamo la riduzione al 30 giugno 1986 del termine di proroga previsto nel provvedimento in discussione. Riteniamo che questo sia un arco di tempo sufficiente perchè il Governo possa predisporre provvedimenti che abbiano le caratteristiche alle quali poc'anzi ho fatto riferimento, sia pure in modo generico.

Quindi, proprio data l'eccezionalità delle procedure previste dalla normativa, ci sembra che questo termine ridotto corrisponda anche alla volontà espressa dalla nostra Commissione di intervenire su questa materia in modo più adeguato ed accettabile.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In una precedente seduta, il Governo si è già espresso in ordine alla riduzione del termine proposta dal senatore Ricci, ritenendo che quasi certamente il 30 giugno 1986 ci troveremo nelle stesse condizioni di oggi. Forse vi saranno quei provvedimenti definitivi già *in itinere* o in via di definizione tuttavia, a nostro avviso, tale termine è eccessivamente riduttivo e comunque troppo breve per gli interventi che tutti, e il Governo prima degli altri, intendono realizzare.

Vi prego quindi di rivedere la vostra posizione a proposito della data del 30 giugno 1986: magari, se non si vuole accogliere il termine proposto dal Governo, fare in modo di avvicinarsi il più possibile ad esso, per non fare oggi un provvedimento inutile.

PRESIDENTE. Se ci fosse una condiscendenza dei proponenti questa modifica per una soluzione intermedia, potremmo risolvere il problema.

RICCI. Io, signor Presidente, riterrei di insistere sul nostro emendamento in quanto esso prevede oltre un anno e mezzo a disposizione.

PRESIDENTE. Propongo un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma dell'articolo unico del diseno di legge al nostro esame, al posto della data del 30 giugno 1988 quella del 31 dicembre 1986, in modo da andare incontro alle richieste del Governo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sarebbe il male minore.

SALVATO. La proposta del 31 dicembre 1986 è accettabile.

PRESIDENTE. Domando allora al senatore Ricci ed agli altri presentatori se insistono per la votazione del loro emendamento.

RICCI. Anche a nome degli altri presentatori, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento da me proposto, tendente ad inserire, alla fine del primo comma, al posto della data del 30 giugno 1988, la data del 31 dicembre 1986.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal Governo, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo unico, un secondo comma del seguente tenore:

«Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della

Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia il limite di spesa previsto per il funzionamento delegato, è elevato, in deroga alle vigenti disposizioni, a lire 50.000.000».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, intervengo per dire che questo emendamento, con la cifra che esso prevede, mi sembra perfettamente consono alla situazione economica e finanziaria del nostro paese. Mi sembra insomma che la richiesta trovi il suo fondamento.

PRESIDENTE. Su questo emendamento ricordo che c'è già il parere favorevole della 1^a Commissione.

BATTELLO. Volevo solo un chiarimento per mio scrupolo, posto che la stringatezza del parere della 5^a Commissione mi impone di chiederlo.

Nell'appunto redatto dagli uffici del Ministero di grazia e giustizia che abbiamo sottomano, alla pagina 2 si preannunciava, giustificandolo, questo emendamento, in questi termini: «Pertanto, per i lavori il cui importo non supera i limiti di spesa consentiti per il funzionamento delegato (lire 4.800.000 ai sensi dell'articolo 19 della citata normativa nonchè, da ultimo, dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 422 si provvede con il ricorso a lavori in economia». Aggiungo che la citata normativa cui si fa riferimento è quella sulla Corte dei conti, che sono andato a ripescare. Ora, se questi riferimenti normativi sono esatti (mi interessa questo discorso per capire il senso della deroga) l'articolo 19 della normativa richiamata poneva come limite 20.000 lire: questa cifra era stata modificata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 1982 - per un coefficiente fisso (240) -, di tal chè facendo un calcolo dal 1972 in poi si ottiene la somma di 4.800.000 lire.

Però questa è una norma che ha riguardo alla moltiplicazione con i coefficienti: la norma di sostanza che disciplina i poteri del funzionamento delegato non è l'articolo 19 della normativa citata, ma è un altro disposto citato dal collega Di Lembo che individua i limiti dei poteri dei dirigenti in tre categorie fa riferimento alla cifra di 300 milioni, 150 milioni e 75 milioni, con un'aggiunta in cui si dice che tali importi sono ridotti della metà se trattasi di lavori in economia o a trattativa privata o in concessione.

Ora, faccio presente - per capire il senso di questa deroga - che siccome qui si tratta di lavori in economia, siccome non c'è un punto di riferimento per il funzionamento delegato del Ministero di grazia e giustizia in relazione alle tre categorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 1972 che parla di dirigente generale, dirigente di settore e primo dirigente, 50 milioni è superiore alla metà di 75 milioni che, come normativa generale, è il tetto per il primo dirigente.

A questo punto domando: è giustificata questa deroga sulla quale si ritiene di dover insistere e la quale va oltre la normativa generale relativa ai poteri dei dirigenti, ove trattasi di lavori in economia, superando quel limite generale che è costituito dalla metà di 75 milioni? Si insiste proprio su questa deroga?

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo io debbo insistere.

BATTELLO. Io volevo solo capire; siccome qui si dice: «è elevato in deroga alle vigenti disposizioni» e le disposizioni non sono richiamate, tali disposizioni si deve supporre che siano queste, ma potrebbero essere anche altre.

RICCI. Scusi, senatore Battello, io proporrei questo; se si seguisse il criterio di eliminare il concetto della deroga si potrebbe fare riferimento alla metà di 75 milioni, che è una cosa che riguarda i poteri dei dirigenti in linea generale.

BATTELLO. Dei primi dirigenti, per la precisazione.

RICCI. Sì, esatto.

PRESIDENTE. Scusate, ma poichè sollecitano la nostra presenza alla riunione a Commissioni riunite, se il collega Battello non ha particolari ragioni per insistere, data la abbastanza irrisoria differenza, nel nostro attuale sistema economico, tra i 37,5 milioni e i 50 milioni (che sono veramente una entità abbastanza irrilevante oggi per quanto riguarda l'operatività rispetto anche a un comune artigiano che effettui quei lavori), possiamo mettere in votazione l'emendamento nella formulazione proposta dal Governo.

GALLO. Magari accogliendo il suggerimento del senatore Ricci di eliminare la espressione «in deroga alle vigenti disposizioni».

PRESIDENTE. No, anzi, proprio in quanto la formulazione è abbastanza ambigua e non siamo nemmeno noi riusciti a ricostruire tutta la storia normativa...

GALLO. Bisognerebbe specificare in deroga a quale disposizione esattamente e non dire genericamente: «in deroga alle disposizioni vigenti».

RICCI. Sono d'accordo con il senatore Gallo.

GALLO. Si può lasciare: «in deroga», ma precisando la norma rispetto alla quale questa si pone.

PRESIDENTE. Non siamo in grado di farlo adesso e questa non è operazione che si possa fare in sede di coordinamento, perchè è troppo delicata.

RICCI. Scusi, signor Presidente, non si potrebbe usare una formula di questo genere: «È autorizzato a spendere fino alla metà della somma per cui sono abilitati i primi dirigenti»?

PRESIDENTE. Questo potrebbe essere inferiore a quello che evidentemente il Governo reputa come meccanismo sufficiente per una operatività imprenditoriale più sollecita.

GALLO. La cifra di 50 milioni mi sembra perfettamente adeguata alla necessità e alla urgenza di interventi nel campo come sono quelli di edilizia penitenziaria. Direi che il riferimento alla deroga è puramente e semplicemente ridondante: diciamo solo allora che il funzionario delegato è autorizzato in un certo modo e basta. Non vedo l'ambiguità: è una nuova norma che in questa specifica materia autorizza il funzionamento delegato in un certo modo.

BATTELLO. L'inciso: «in deroga alle vigenti disposizioni» è pleonastico.

GALLO. Propongo dunque un subemendamento all'emendamento presentato dal Governo tendente a sopprimere l'inciso: «in deroga alle vigenti disposizioni».

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento del senatore Gallo presentato all'emendamento del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del Governo nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Articolo unico.

Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con la legge 25 gennaio 1983, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa, previsto per il funzionario delegato, è elevato a lire 50 milioni.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOtt. ETTORE LAURENZANO